



Ill.mo Signor Presidente del Consiglio dei Ministri Prof. Avv. Giuseppe Conte

Pec: presidente@pec.governo.it

Ill.mo Ministro della Giustizia On. Avv. Alfonso Bonafede

Pec: centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it

Oggetto: Richiesta urgente di emissione di norme di coordinamento del DL n. 11/2020 con il DPCM 9 marzo 2020 nonché di misure agevolative per i liberi professionisti e per il settore "Giustizia".

Ill.mo Signor Presidente, Onorevole Signor Ministro, è evidente la situazione di particolare drammaticità che sta investendo il paese, ivi compreso l'intero comparto della Giustizia. E ciò riguarda sia lo svolgimento delle attività giudiziarie, sia le modalità di esercizio della professione forense.

Come le SS.VV. sanno bene, posto che prima di essere chiamati all'importante ruolo che ora ricoprono nell'interesse del paese, svolgevano con autorevolezza il ruolo di avvocati del libero foro, chi esercita la professione forense necessariamente frequenta quotidianamente moltissime persone (clienti, rappresentanti della PA, magistrati e forze dell'ordine) di talchè in questo momento, anche stanti le giuste misure assunte dal Governo, è necessario sospendere tutte le attività giudiziarie, nessuna esclusa, per un periodo di tempo idoneo ad approntare misure di sicurezza atte a contemperare, da un lato, la salute dei cittadini e, dall'altro, una piena tutela dei diritti degli utenti del servizio Giustizia.

Con particolare riguardo alla Giustizia Amministrativa, ci preme segnalare che l'art. 3 del DL 11/20 è stato interpretato da i massimi organi della G.A. nel senso che la sospensione dei termini, oltretutto disposta solo fino al 22 marzo e non al 3 aprile 2020, non riguarderebbe le scadenze endo-processuali e cioè i depositi di documenti e di memorie, nonostante la norma in questione richiami espressamente l'art. 54 del CPA (che disciplina appunto la sospensione feriale).

Sicuramente l'invio di tali atti può farsi da remoto, ma non anche la redazione degli stessi per i quali occorre accedere fisicamente ai fascicoli, incontrare clienti e consulenti, e cioè tutte attività allo stato vietate.

In tale situazione sarebbe necessario adottare al più presto un DL recante una modifica dell'articolo 3 del DL n. 11/2020 mediante l'introduzione di norme semplici e di chiara interpretazione.

Sarebbe sufficiente prevedere che tutti i termini processuali ed endo-processuali siano sospesi fino alla data del 3 Aprile o della successiva data che il Governo individuerà in relazione allo stato di emergenza; che tutte le udienze fissate nello stesso periodo siano rinviate d'ufficio e rifissate non prima del termine previsto dall'art. 71 CPA e che tutte le istanze cautelari, anche pendenti, siano trattate in via monocratica e le relative camere di consiglio siano fissate dopo il termine del 3 Aprile o della data che sarà individuata dal Governo in relazione allo stato di emergenza.

Occorre inoltre segnalare che l'impossibilità di esercitare la professione forense comporta la necessità che siano adottate delle misure agevolative per i liberi professionisti, al pari di quelle previste per altre categorie di imprese e di lavoratori, così sinteticamente riassumibili:

- Rinvio dei termini di pagamento dell'acconto IVA e dei contributi per i lavoratori dipendenti. Si rappresenta che i lavoratori dipendenti dei liberi professionisti (soprattutto segretarie e/o segretari per gli avvocati) difficilmente possono essere impiegati nello smart-working;

- Riconoscimento del credito d'imposta sulla base della seguente formulazione: *“Ai titolari di reddito di lavoro autonomo con sede in Italia ed ai titolari di reddito di impresa con esclusione dei soggetti non rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa (PMI) contenuta nella Raccomandazione UE 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE con sede in Italia, è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 40 per cento dell'importo del fatturato ai fini IVA relativo all'anno 2019, risultante da autocertificazione redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.*
Il credito di imposta di cui al comma precedente è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, per debiti per imposte dirette (IPERF e relative addizionali, IRES E IRAP), indirette (IVA) e contributi previdenziali propri e relativi ai rapporti di lavoro dipendente”.



- Riconoscimento di un indennizzo, secondo il modello Genova, sulla base della seguente formulazione: *“Alle piccole e medie imprese aventi sede in Italia, nonché ai professionisti, artigiani e commercianti con sede o unità locale in Italia, che nei mesi di marzo e aprile dell’anno 2020 hanno subito un decremento del fatturato rispetto ai corrispondenti mesi dell’anno 2019 è riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento e nel limite massimo di euro 200.000. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell’interessato ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”*.
- Sospensione del pagamento dei mutui nonché di tutte le tipologie di finanziamento collegate all’esercizio della professione forense;
- Estensione della Cassa Integrazione per i lavoratori dipendenti dei liberi professionisti.

Vi chiediamo, altresì, di valutare una sospensione e/o riduzione della misura del contributo unificato. E’ notorio che l’entità dello stesso assume nella Giustizia Amministrativa valori di gran lunga superiori a quelli previsti nei contenziosi civili, penali e tributari.

In tale situazione sarebbe necessario che l’accesso alla Giustizia, già di per sé gravoso nello stato di emergenza sanitario in cui versiamo, non si tramuti nella rinuncia all’esercizio della tutela dei propri diritti a cagione dell’eccessivo ammontare del contributo unificato, di talchè sarebbe auspicabile quanto meno una moratoria del pagamento dello stesso.

In attesa di un vostro cortese e sollecito riscontro, porgiamo i più cari saluti.

L’Associazione Avvocati Amministrativisti Liguri (A.A.A.L.)

La Presidente Avv. Daniela Anselmi